

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2010	Numero: 31385	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	<input type="checkbox"/> pena detentiva	<input type="checkbox"/> pena pecuniaria	<input type="checkbox"/> Pena sia detentiva che pecuniaria	<input type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso:				
Risarcimento alla costituita parte civile: no				
Altro:				
Quantum:				
Gradi precedenti				
<p>1° Grado: Con sentenza del 22 aprile 2004, il Tribunale di Massa, sezione distaccata di Carrara, ha dichiarato L.P., M. G., S.G. e P.R. colpevoli del delitto di cui all'art. 113 c.p. e art. 590 c.p., commi 2 e 3, commesso, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, in pregiudizio di D.G.M. e, riconosciute a tutti gli imputati le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti, li ha condannati alla pena, sospesa alle condizioni di legge, di due mesi di reclusione ciascuno ed al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, cui ha assegnato una provvisoria di 10.000,00 Euro.</p> <p>2° Grado: Su appello proposto dagli imputati, la Corte d'Appello di Genova, con sentenza del 17 marzo 2009, in riforma della decisione impugnata, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di P. R. perchè estinto il reato per morte del reo, ha dichiarato inammissibili gli appelli di S.G. e di M. G. ed ha confermato la sentenza nei confronti di L. P..</p> <p>Precedente giudizio di Cassazione: no</p> <p>Corte di Appello in sede di rinvio: no</p>				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	<input type="checkbox"/> Malattia	<input type="checkbox"/> Non riguarda un infortunio
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	<input type="checkbox"/> Mancata tutela
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni	<input type="checkbox"/> morte

Fattispecie

mentre era intento al proprio lavoro, consistente nella pulizia dei locali della cooperativa "Mediterranea", era stato agganciato per i pantaloni della tuta da uno degli alberi rotanti, rimasto in funzione, ed aveva riportato lo strozzamento degli arti inferiori.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	<input type="checkbox"/> Artigiano	<input type="checkbox"/> Impiegato	<input type="checkbox"/> Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

Cantiere	<input checked="" type="checkbox"/> Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

secondo la giurisprudenza di questa Corte, il presidente dell'impresa cooperativa, in quanto rappresentante legale della stessa, assume il ruolo di "datore di lavoro" e dunque la posizione di garanzia allo stesso attribuita dalla legge, mentre i soci della cooperativa sono equiparati ai lavoratori subordinati (Cass. n. 32958/04). in ragione di tale sua qualità, egli avrebbe dovuto, da un lato, assicurare la specifica formazione dei soci lavoratori e l'informazione degli stessi, e dunque curare l'effettivo compimento del percorso formativo in funzione delle mansioni effettivamente esercitate, compito non
--

adeguatamente assolto, secondo quanto accertato dai giudici del merito che hanno richiamato le dichiarazioni acquisite in atti; dall'altro, attivarsi per una proficua cooperazione con il committente, anche al fine di evitare che lavoratori privi di specifiche qualifiche, si recassero a lavorare in locali tecnici ove si trovavano in funzione macchinari privi di protezione, come pure accertato dagli stessi giudici. la condotta, ove anche imprudente, del D.G., che non aveva richiesto, secondo il ricorrente, l'arresto delle macchine prima di iniziare il proprio lavoro, non escluderebbe la responsabilità del ricorrente, stante l'assoluta prevedibilità di tale condotta, peraltro indotta dal rifiuto dei committenti di fermare le macchine.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	X senza rinvio	con rinvio	con rinvio ai soli fini civili

Dispositivo: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di L. P., perchè il reato è estinto per prescrizione; dichiara inammissibili i ricorsi di M.G. e S.G. e condanna gli stessi al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 ciascuno alla cassa delle ammende.

Note

in tema di declaratoria di estinzione del reato - l'art. 578 c.p. prevede che il giudice d'appello o la Corte di Cassazione, nel dichiarare estinto per amnistia o prescrizione il reato per il quale sia intervenuta, come nel caso di specie, "condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati", sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti civili; a tal fine, quindi, richiamata la consolidata giurisprudenza di questa Corte, occorre procedere all'esame dei motivi di ricorso, non potendosi trovare conferma della condanna al risarcimento del danno (anche solo generica) dalla mancanza di prova dell'innocenza dell'imputato, secondo quanto previsto dall'art. 129 c.p.p., comma 2.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.